



museo
galileo

+
Istituto
e Museo
di Storia
della Scienza

ALTRI CONTENUTI – SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di seguito “d.lgs. n. 24/2023”, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, intervenendo in materia di whistleblowing.

Tale normativa disciplina *“la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”* (art. 1).

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede forme di tutela e protezione a favore del soggetto che decide di segnalare irregolarità e illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo, con il fine di far emergere e contrastare fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione di varia natura, nel settore pubblico e privato. Le segnalazioni rilevanti sono quelle che hanno ad oggetto irregolarità e illeciti lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità del Museo e che riguardano le violazioni – consistenti in atti, comportamenti o omissioni – elencate dall’art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni possono essere presentate da dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori del Museo; lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Museo; liberi professionisti e consulenti del Museo; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La normativa specifica inoltre che le informazioni relative alle irregolarità possono essere acquisite non solo nel corso del rapporto lavorativo ma anche nel corso del processo di selezione o comunque in fase precontrattuale, nel periodo di prova o in seguito allo scioglimento del rapporto.

La normativa ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni che comprende un canale di segnalazione interno, un canale di segnalazione esterno all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Anac”) e, inoltre, la divulgazione pubblica con la stampa o altri mezzi di diffusione.

La segnalazione interna è la comunicazione delle informazioni note in merito a una violazione inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Museo (“RPCT”).

Il Museo si è dotato della piattaforma informatica “Legality Whistleblowing” che, coerentemente all’art. 4 d.lgs. n. 24/2023, garantisce, *“anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*. La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://museogalileo.segnalazioni.net/>

La suddetta piattaforma è la modalità più idonea ad assicurare la tutela della riservatezza.

In alternativa, le segnalazioni potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- tramite posta tradizionale in doppia busta;
- tramite posta elettronica all’indirizzo email whistleblowing@museogalileo.it;
- oralmente, attraverso incontro diretto con il RPCT.

Per un approfondimento circa i presupposti e le modalità di presentazione delle segnalazioni interne si rinvia alla [Procedura whistleblowing del Museo](#). Si comunica inoltre che i dati raccolti per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni saranno trattati secondo quanto riportato nella [informativa privacy dedicata alla segnalazione illeciti e irregolarità](#).



**museo
galileo**

+
Istituto
e Museo
di Storia
della Scienza

Tramite il canale di segnalazione esterna, inoltre, i soggetti legittimati ai sensi di legge possono presentare le proprie segnalazioni ad Anac al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione può essere presentata ad Anac in forma scritta, attraverso la piattaforma informatica a tal fine attivata dall'Autorità, o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (artt. 6 e 7 d.lgs. n. 24/2023). Si rinvia a questo fine alla apposita sezione dedicata al whistleblowing sul sito istituzionale Anac.